Comune di Praiano

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg. Data 14.01.2002	OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

L'anno duemiladue il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 18.45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Sig. AMENDOLA Gennaro	Sì	
Dott. FIORENTINO Nicola	Sì	
Sig. RUOCCO Gennaro	Sì	
Dr.ssa CASO Anna Maria		Sì
Sig. CASTELLANO Raffaele	Sì	
Sig. RISPOLI Silvio Ciro	Sì	
Sig. CUCCURULLO Raffaele	Sì	
Sig. PANE Costabile	Sì	
Sig. D'URSO Luca	Sì	
Sig. VUOLO Michele	Sì	
dott. GALLO Angelo	Sì	
Sig. GAMBARDELLA Beniamino	Sì	
Dott. AMENDOLA Agostino	Sì	
Assegnati n.13 / In carica n.13	Presenti n.12	Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:
Dott. CASO Anna Maria.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. AMENDOLA Gennaro, nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile

Hanno espresso parere favorevole.

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 30.11.1999 esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

VISTO l'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449;

RITENUTO di approvare un nuovo regolamento in considerazione che lo stesso deve essere adeguato alle nuove norme e soprattutto alle nuove esigenze del contribuente e dell'amministrazione comunale;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto legislativo 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano da n.8 consiglieri votanti e con l'astensione del gruppo di minoranza (Vuolo, Gallo, Gambardella e Amendola);

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE,** come approva, il nuovo regolamento generale de lle entrate tributarie comunali, composto da n.25 articoli che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che il presente regolamento sostituisce integralmente quello di cui alla delibera di C.C.le n.29 del 30.11.1999.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Sig. Gennaro AMENDOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vincenzo Galano

Prot. n. 569 Lì, 22 GEN. 2002

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

- ❑ Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, T.U.E.L. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 22 GEN. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano

RIPUBBLICATA IL 6-2-2002 –

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione,
è stata affissa all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
è divenuta esecutiva il giorno _____;

- ❑ - non essendo intervenuti, nel termine di trenta giorni dalla trasmissione all'Organo Regionale di Controllo, provvedimenti di annullamento e di richiesta chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, a norma dell'art.134, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000;
- ❑ - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/2000;
- ❑ - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L. n.267/2000.

Lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano

Titolo I : Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o regolamento;

e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "responsabile" del settore o del servizio, rispettivamente il dirigente o il funzionario a cui risulta affidata la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore o servizio;

h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dall'art.50 della legge 27.12.1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi comunali, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, ed alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. A tale scopo, allorché il Comune delibera norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe relative a tributi per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare i contribuenti nella conoscenza delle stesse, ne da pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti d'informazione locale ed informatici.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da appositi regolamenti, continuano ad essere applicate le relative norme, se non contrastanti con le disposizioni del presente Regolamento.

4. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Art. 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, entrate aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a norme future.

Art. 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successive all'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede lasci all'Ente un margine di discrezionalità.

3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Il Comune, ai sensi di legge, provvederà in seguito alla verifica della veridicità dei dati autocertificati.

Art. 5 - Aliquote e tariffe

1. La Giunta comunale determina le aliquote e le tariffe dei singoli tributi nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione di tali misure deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge e fatta eccezione per quanto concerne l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e l'imposta comunale sugli immobili, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di legge, s'intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate per l'anno in corso.

Titolo II : Accertamento delle Entrate Tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

Art. 6 - Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto stabilito dall'art. 52 - comma 5 - del D.Lgs. n. 446/97 *"Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni"*, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune può valutare la possibilità di ricorrere alla gestione associata.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. Per l'affidamento della gestione a terzi ed al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici. Qualora i medesimi soggetti siano obbligati all'iscrizione all'albo istituito ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 *"Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali"*, dovranno darne prova con l'esibizione di apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.

4. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52 - comma 5 - lett. b), del D.Lgs. n. 446/97 *"Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni"* ovvero non iscritti all'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita all'art.1, lett. b).
Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare. Nella convenzione deve darsi atto che il soggetto prescelto è tenuto all'osservanza della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo.

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo

consenso del medesimo, conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo deve:

a) curare tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) apporre il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva, di entrate tributarie;

d) disporre i rimborsi;

e) supportare tecnicamente e documentalmente l'Ufficio legale del Comune nella gestione del contenzioso di cui all'art.15;

f) all'occorrenza, esercitare il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art.16 e provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art.17;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'oneri;

f) compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In caso di assenza, impedimento o incompatibilità del funzionario designato responsabile del tributo, le funzioni di cui sopra sono svolte da altro dipendente, secondo i criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile dell'ì Ufficio Tributario.

Capo II - Denunce e Controlli

Art. 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se redatta su modello difforme da quello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto passivo e dell'oggetto imponibile e per determinare la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

6. Il funzionario responsabile assume le iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni, e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria.

Art. 9 - Attività di controllo

1. Il Responsabile del tributo provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi, sentito il funzionario responsabile. In mancanza, vi provvede quest'ultimo.

3. In ogni caso, il programma annuale delle attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, delle entità dell'evasione presunta in base ad eventuali indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere il provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

5. Ai sensi dell'art. 59 - lett. p) - del D.Lgs. 446 /97 *"Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili"*, ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto al medesimo ufficio, rapportati al raggiungimento degli obiettivi assegnati, in relazione alle azioni di controllo di cui al comma 2, ed all'ammontare dell'eventuale evasione recuperata.

Art. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento, il funzionario responsabile informa il Sindaco per gli interventi che il medesimo riterrà più opportuni.

2. In particolare, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che

possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario. Ai medesimi uffici può essere richiesto di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributario.

Art. 11 - Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati al principio della buona fede, garantendo la massima informazione ed assistenza possibile, in particolare a ridosso delle scadenze relative alle diverse obbligazioni tributarie.

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 12 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione dei provvedimenti stessi.

2. Il richiedente, a pena dell'inammissibilità dell'istanza, deve:

a) indicare la questione in maniera succinta, ma esauriente, con riferimento a fattispecie concreta e personale;
b) indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto, ritenuti utili per la soluzione del caso prospettato;
c) fornire la propria soluzione, motivata;
d) riportare le proprie generalità, indicare un recapito telefonico e postale e sottoscrivere l'istanza.

3. I motivi, in base ai quali il funzionario responsabile ritiene inammissibile l'istanza, sono comunicati al richiedente entro lo stesso termine di cui al successivo comma 4.

4. Il funzionario responsabile, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al richiedente, anche a mezzo posta, la risposta scritta e motivata. Quest'ultima vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto d'interpello e limitatamente al richiedente medesimo. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Qualora la risposta non sia comunicata all'interessato entro il termine suddetto, s'intende che il Comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Eventuali atti d'imposizione, emanati in difformità dalla risposta fornita, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

5. Il funzionario responsabile può, a sua volta, sottoporre il caso alla Giunta comunale se la soluzione che egli prospetta può incidere in modo sensibile sul bilancio comunale, ovvero al Consiglio comunale qualora, ai fini della soluzione, si renda necessaria l'interpretazione autentica dell'atto deliberativo o regolamentare.

Capo III - Procedimento di accertamento

Art. 13 - Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di **liquidazione, di accertamento o di contestazione**, il Comune:

a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo e gli eventuali interessi moratori;
e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. La motivazione dell'avviso comporta l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo. Se nel provvedimento si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama, oppure il provvedimento deve riportare il contenuto essenziale dell'atto richiamato. Non si da corso a tale procedura nel caso in cui al Comune risulti che l'atto richiamato è già stato formalmente comunicato al contribuente in precedenza, oppure si tratti d'informazione fornita dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, nel qual caso è sufficiente l'indicazione della provenienza di tale informazione.

3. L'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare:
a) che è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, rivolgendosi al funzionario responsabile che ha sottoscritto l'atto medesimo;
b) che presso il predetto funzionario è possibile promuovere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
c) gli istituti giuridici che consentono la definizione bonaria dell'obbligazione tributaria;
d) le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere avverso l'avviso.

Art. 14 - Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, se effettuata direttamente dall'ufficio comunale a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve avvenire con plico sigillato al fine di garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario. In tal caso, qualora il contribuente sia interessato da più provvedimenti, è ammesso l'invio degli stessi in un unico plico, con l'obbligo, per l'ufficio, di riportare sulla busta e sulla cartolina di raccomandata A/R i numeri di protocollo degli avvisi notificati.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di un addetto dell'ufficio, previamente incaricato, limitatamente in tale sede, anche delle funzioni di messo notificatore, ai sensi di legge.

3. Per la ripetibilità delle spese di notifica in misura forfetaria, come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 8 gennaio 2001, il provvedimento impositivo deve contenere apposita

indicazione. Qualora il plico postale, con cui si procede alla notifica, contenga più provvedimenti, il recupero delle suddette spese avverrà una sola volta, come se il plico contenesse un unico provvedimento.

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

Art. 15 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma all'Ufficio legale del Comune con il quale il funzionario responsabile del tributo collabora fornendo relazioni tecniche a sostegno degli atti impugnati ed ogni altro documento ritenuto utile al fine del buon esito della controversia.

2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione congiunta dell'Ufficio legale e del funzionario responsabile del tributo, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o suo delegato, il Comune è rappresentato dal responsabile dell'Ufficio legale o suo delegato.

5. E' compito dell'Ufficio legale, in collaborazione con il funzionario responsabile del tributo, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o assumono elevata rilevanza economica e/o organizzativa, il Comune può decidere di affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni.

Art. 16 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato e comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile, previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso. La stessa comunicazione sarà trasmessa all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;
b) evidente errore logico;
c) errore sul presupposto del tributo;
d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
e) prova di versamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 17 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, in quanto compatibili, e come disciplinato da apposito regolamento.

Titolo III - Riscossione e rimborsi

Art. 18 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento all'incaricato della riscossione. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, il quale dovrà provvedere ad assolvere l'obbligazione tributaria ancora eventualmente dovuta. Dell'avvenuto accollo dovrà essere data

comunicazione all'Ente impositore entro un anno. In tal caso, il provvedimento di liquidazione, relativo all'eventuale rimborso spettante per il medesimo periodo d'imposta, sarà emesso in favore del contribuente interessato, dandone contestuale comunicazione anche al soggetto che si è accollato in precedenza il debito d'imposta.

3. L'obbligazione potrà essere estinta anche per compensazione soltanto tra crediti e debiti relativi ad ogni singolo tributo locale e a condizione che il credito utilizzato per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune e che l'intera operazione compensativa sia comunicata all'Ufficio tributario dell'Ente con l'esposizione dei dati utilizzati.

4 La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie comunali è apposto, sul riassunto riepilogativo degli stessi, dal funzionario designato responsabile della gestione delle medesime entrate. In ogni caso, sul titolo esecutivo deve essere riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento/liquidazione ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa.

6. Il medesimo funzionario provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

7. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o tramite telefax o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso d'imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi d'iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

8. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto eventualmente richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi, allorché sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura inferiore rispetto a quella accertata.

Art. 19 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri da indicare nella deliberazione medesima.

2. Eccezionalmente e dopo tutte le valutazioni del caso, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il Sindaco può consentire il pagamento dei medesimi tributi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12 mensilità. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata , il debitore decade dal beneficio e

deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata. La predetta rateizzazione non può essere accordata in presenza di:

a) accertamento divenuto definitivo;
b) ruolo già formato, nei casi in cui la normale riscossione del tributo è così prevista;
c) ruolo coattivo già formato;
d) definizione agevolata della sanzioni;
e) accertamento con adesione.

3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art.72, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 20 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dalla data dell'avvenuto pagamento del tributo. Nel caso di procedimento contenzioso, il suddetto termine decorre dal giorno della sentenza divenuta definitiva con cui viene accertato il diritto alla restituzione.

2. Nel caso in cui venga esercitato il potere di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento, qualora da ciò discenda il diritto al rimborso.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il suddetto termine equivale a rifiuto tacito alla restituzione. Qualora il mancato riconoscimento del rimborso, seppure parziale, derivi da fatti o circostanze non segnalati dal contribuente, ma dei quali il Comune è a conoscenza, l'Ente stesso informa il contribuente, richiedendogli d'integrare o correggere gli atti prodotti.

Art. 21 - Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale deve effettuare per giungere alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi (€. 10,33).

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede parimenti al rimborso di somme complessive di importo fino a (€ 10,33).

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento-liquidazione, alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Titolo IV - Sanzioni e disposizioni finali

Art. 22 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative relative ad entrate tributarie si applicano secondo le misure ed i criteri previsti dai D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 23.12.1997 e successive modificazioni.

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile anche con lo stesso atto di accertamento-liquidazione del tributo.

Art. 23 - Cause di non punibilità

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'ufficio, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero dovute a seguito del maggior tributo risultante.

2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché da questo successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza debito d'imposta. Non sono considerate tali, e sono quindi sanzionabili, l'omissione della dichiarazione o denuncia, anche se il contribuente ha corrisposto il tributo nella misura dovuta, e la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonché l'omessa restituzione di questionari o la restituzione dei medesimi, non compilati.

Art. 24 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni.

1 Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art.19.

Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Le norme di cui all'art.13 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti tributari relativi a periodi precedenti rispetto l'anno di entrata in vigore del presente regolamento.